



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

12/4/2013

Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Amministrativo

Oggetto
Riepilogo modifiche IMU 2013

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Si riepilogano le ultime disposizioni modificative relative all'Imposta Municipale Propria - IMU, che intervengono in particolare sui seguenti argomenti.

Immobili di categoria catastale D, con esclusione della categoria D5: il moltiplicatore per la determinazione della base imponibile passa da 60 a **65**.

Immobili ad uso produttivo di categoria D, esclusi i fabbricati rurali strumentali: rimane l'aliquota base dello 0,76%, ma i Comuni possono SOLO aumentare tale aliquota di massimo 0,3 punti percentuali (aliquota massima 1,06%). Non sono più ammesse riduzioni di aliquota. La quota erariale non è più pari al 50% dell'aliquota base ma corrisponde ALL'INTERA aliquota base, al Comune viene destinata solo la parte relativa alla eventuale maggiorazione dell'aliquota rispetto a quella base.

Fabbricati rurali strumentali appartenenti al gruppo catastale D: è confermata l'aliquota standard pari allo 0,2% senza possibilità di incrementi o riduzioni. TUTTO il gettito è destinato allo Stato.

Versamento dell'imposta e quote Stato-Comune: per gli immobili diversi da quelli appartenenti al gruppo D (vedi sopra) è stata abrogata la riserva destinata allo Stato pari al 50% dell'aliquota base. Pertanto l'imposta dovuta dovrà essere versata INTERAMENTE a favore del Comune.

Versamento acconto IMU: è da effettuare entro il **17/06/2013** (in quanto il 16/6 è festivo) sulla base delle aliquote deliberate dai comuni e pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 16/05/2013. In mancanza di pubblicazione entro tale data l'ammontare dovuto a titolo di prima rata è pari al 50% dell'imposta dovuta per il 2013, calcolata sulla base delle aliquote e detrazione dell'anno precedente. Per gli immobili del gruppo D le aliquote del 2012 non sono applicabili se inferiori all'aliquota standard dello 0,76% o dello 0,2% se rurali; in questi casi si utilizzeranno tali aliquote standard come riferimento per il calcolo.

Versamento saldo IMU: è da effettuare entro il 16/12/2013 sulla base delle aliquote deliberate dai comuni e pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 16/11/2013. In mancanza di pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote/detrazione pubblicate entro il 16/5/2013. In mancanza di qualsiasi delibera nel 2013 si applicano le aliquote/detrazione applicate in sede di conguaglio nel 2012 tenendo conto della particolarità relativa agli immobili del gruppo D sopra descritta.

Dichiarazione: i soggetti passivi IMU NON devono più presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alle situazioni appena richiamate. Si ritiene che tale disposizione trovi

applicazione in riferimento a tutte le dichiarazioni per le quali alla data del 9/4/2013 erano pendenti i termini di presentazione delle stesse.

Riferimenti normativi:

Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013)

Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013

Risoluzione n. 6/DF del 28/03/2013

Decreto Legge 8/04/2013 n. 35